



Legge sul Tribunale federale dei brevetti (LTFB)

Progetto

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 21 settembre 2017¹;

visto il parere del Consiglio federale dell'8 novembre 2017²,

decreta:

I

La legge del 20 marzo 2009³ sul Tribunale federale dei brevetti è modificata come segue:

Sostituzione di un'espressione

In tutta la legge «direzione del Tribunale» è sostituito con «Commissione amministrativa».

Art. 19 Corte plenaria

¹ La Corte plenaria nomina alla vicepresidenza:

- a. il secondo giudice ordinario; o
- b. un giudice non di carriera con formazione giuridica.

^{1bis} Qualora nomini vicepresidente il secondo giudice ordinario, la Corte plenaria nomina il terzo membro della Commissione amministrativa tra i giudici non di carriera. La designazione di un sostituto può essere prevista in un regolamento.

² Le nomine della Corte plenaria sono valide soltanto se alla seduta o alla procedura per circolazione degli atti partecipano almeno due terzi dei giudici.

1 FF 2017 6475

2 FF 2017 6487

3 RS 173.41

Art. 20 cpv. 2

² La Commissione amministrativa si compone di tre persone, segnatamente di:

- a. il presidente del Tribunale federale dei brevetti;
- b. il vicepresidente;
- c. il secondo giudice ordinario o, se quest'ultimo esercita la vicepresidenza, un giudice non di carriera.

Art. 22 cpv. 1 e 1bis

¹ La Corte plenaria e la Commissione amministrativa procedono alle nomine a maggioranza assoluta dei voti.

^{1bis} La Commissione amministrativa prende le sue decisioni a maggioranza.

Art. 23 cpv. 2 e 3, primo periodo

² Il presidente può affidare tali compiti o alcuni di essi ad altri giudici con formazione giuridica o al secondo giudice ordinario.

³ Se la situazione giuridica o di fatto lo esige, il giudice unico può decidere insieme ad altri due giudici. ...

Art. 35 cpv. 1

¹ Il presidente dirige il procedimento quale giudice dell'istruzione sino alla pronuncia della sentenza. Può delegare questo compito a:

- a. un altro giudice con formazione giuridica; o
- b. il secondo giudice ordinario.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.